

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 11 aprile 2025, n. 146

[ID VIP 12751] - Parco agrivoltaico denominato "ZARASOL" della potenza di 28,59 MW da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano (FG) e delle relative opere di connessione alla RTN nei Comuni di Candela (FG) e Melfi (PZ).

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del PUA ex art. 27 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: ZARASOL ITALIA S.R.L.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 176243 del 30.09.2024, acquisita in pari data al prot. n. 472266 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 474137 del 01.10.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 500532 del 14.10.2024, con la quale il Comune di Candela ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 636685 del 20.12.2024, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha formulato richiesta di integrazioni nei termini ivi indicati;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12751, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso all'Autorità competente l'apprezzamento dell'istanza di integrazione documentale di cui al punto precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "ZARASOL" della potenza di 28,59 MW da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano (FG) e delle relative opere di connessione alla RTN nei Comuni di Candela (FG) e Melfi (PZ), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ZARASOL ITALIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 12751.pdf - 00415d95ea99ba89c64c4c2ded75f50b8c0c11451848b504ce0894db63b49405

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 089/DIR/2025/00156 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Firmato digitalmente da:

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12751

Tipologia di progetto: Agrovoltaiico
Potenza: 28,59 MW
Ubicazione: Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG) e Melfi (PZ).
Proponente: Zarasol Italia S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico denominato "Zarasol" della potenza di 28,59 MW da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano (FG) e delle relative opere di connessione alla RTN nei comuni di Candela (FG) e Melfi (PZ).

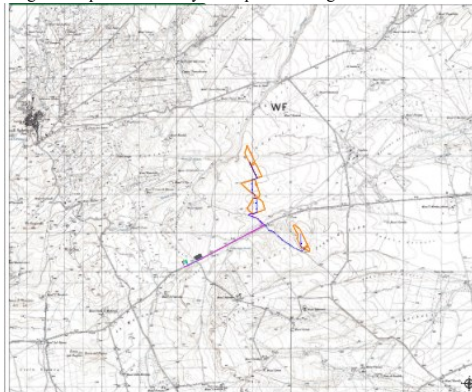
L'impianto fotovoltaico previsto avrà potenza nominale di 32,99 MW e potenza in immissione di 27,5 MW, come da STMG e la stazione RTN, denominata "Camerelle" a 150 kV, è prevista nel medesimo territorio. L'impianto sarà connesso alla RTN per il tramite di una stazione utente di trasformazione (SET), che consentirà di elevare la tensione dell'impianto di produzione dalla Media (MT - 30 kV) all'Alta (AT - 150 kV) Tensione, ed un sistema di sbarre AT, che raccoglierà l'energia prodotta sia dall'impianto in questione che da altri produttori con i quali si prevede di condividere lo stallo AT della SE RTN assegnato da Terna.

Il sistema di sbarre sarà connesso alla SE RTN "Camerelle" tramite cavo interrato AT, di lunghezza pari a circa 515 mt.

L'impianto agrovoltaiico in esame è ubicato nel territorio comunale di Ascoli Satriano, a circa 5,5 km a sud-est dal centro abitato. La superficie lorda dell'area di intervento è di circa **60,78 ettari**, mentre l'area recintata è di circa **43,88 ettari**. Il campo pannellato catastalmente ricade al Foglio 67 p.lle 20-21-63, al Foglio 76 p.lle 98-99 e al Foglio 83 p.lle 63-129-131-150-155; mentre le opere per l'elevazione MT/AT, poste nel medesimo territorio comunale, verranno situate al Foglio 82 p.la 11. Le aree interessate dall'installazione dell'impianto agrovoltaiico sono tutte a seminativo non irriguo.

Il progetto culturale integrato prevede la coltivazione internamente alla recinzione d'impianto la piantumazione di ulivi, la coltivazione di ortaggi tra le file dei pannelli fotovoltaici e leguminose autoriseminanti sotto i pannelli fotovoltaici; esternamente alla recinzione d'impianto la coltivazione di grano; esternamente alla recinzione con funzione di mitigazione visiva verrà piantata una siepe costituita da specie autoctone come il Lentisco e la Fillirea; posizionamento di piante mellifere all'interno dei corridoi ecologici come strisce di impollinazione della tipologia facelia, nonché la presenza di arnie.

Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico su carta IGM





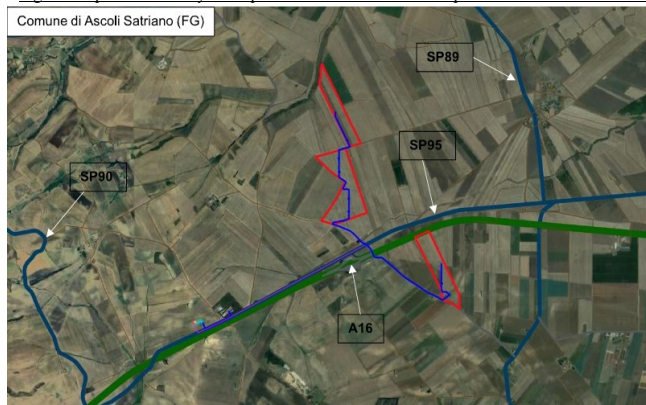
**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

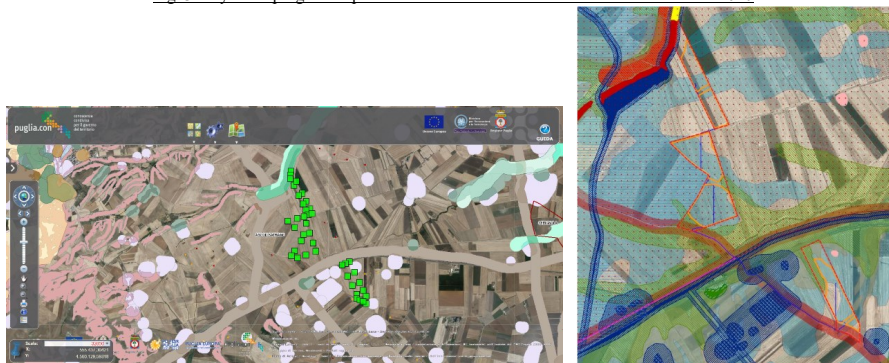
Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto – aree compensazione rimboscimento



Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Dall'analisi della cartografia delle **aree non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (<http://www.sit.puglia.it>), Fig. 3, emerge che:

Fig. 3 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010



L'area complessiva contrattualizzata dell'impianto agrivoltaico ricade in parte:

- Componente Geomorfologica – UCP – Lane e gravine “Canale Castello” (marane) e Versanti;
- Componenti Culturali e Insediative – UCP – Paesaggi rurali;
- Componenti Culturali e Insediative – UCP – Area di rispetto rete tratturi “Braccio LagnanoCandela” e area di rispetto rete tratturi “Regio Tratturello Candela Montegentile”;
- Componenti dei Valori Percettivi – UCP – Strada a valenza paesaggistica “Fascia di tutela 70m”;
- Componenti dei Valori Percettivi – UCP – Coni visuali “Area media visibilità – Ascoli Satriano”

Mentre l'area racchiusa dalla recinzione graficamente è ritagliata tale che **ricade** solo nella componente culturale e insediativa UCP – Paesaggi rurali e nella componente dei valori percettivi UCP – Coni visuali “Area a media visibilità – Ascoli Satriano”.

Quindi si afferma in istruttoria che le aree interessate dall'impianto ai sensi del Regolamento regionale 24/2010 **ricadono** in **aree non idonee**.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

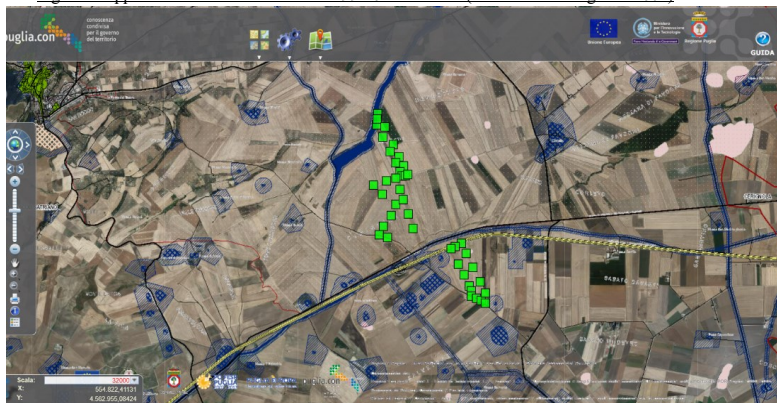
SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area di impianto recintata, costituita da 2 lotti, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter 1)** **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2)** **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiuse entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3)** risulta **essere** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater)** In riferimento alla **lett. c quater** l'impianto fotovoltaico in esame si pone come segue:

Fig. 4 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 c.s.m.i. – (aree tutelate D.Lgs. 42/2004)



L'area complessiva contrattualizzata per l'impianto interferisce direttamente con beni tutelati, tuttavia il progetto prevede che l'area recintata, almeno graficamente, si ponga ai confini delle fasce di rispetto in modo che nell'area direttamente interessata dall'impianto recintato in argomento **non** sussistano dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice:

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Mentre ricadono nella fascia di rispetto dei 500,00 m dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto, in particolare l'area contrattualizzata interferisce anche significativamente con gli stessi:

Aree appartenenti alla rete dei tratturi

- N. 53 - Braccio Lagnano – Candela - Non Reintegrato fascia 30 m – Classe A
- N. 36 - Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello – Non reintegrato fascia 30 m – Classe A
- N. 54 - Regio Tratturello Candela Montegentile – Non reintegrato fascia 30 m – Classe A

Quindi con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto **non ricade** in **aree idonee**.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

16.1

- a) **non è comprovata** l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000).
- b) **non è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili, trasformazione scarti vegetali in biogas;
- c) il progetto **non prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

In merito al punto **16.4 del D.M. 10-9-2010**:

16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che per tutte le particelle catastali oggetto di studio, pur ricadendo all'interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. per produzioni vinicole, olearie ed orticole, tipiche del territorio Foggiano, non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di pregio da segnalare.

Inserimento sul Territorio

E' consistente la presenza diffusa e significativa su tutti i lati di impianti FER, si rileva la presenza di altri impianti, nel solo buffer di 1 km dall'impianto agrivoltaico oggetto di istruttoria sono presenti: n.1 impianto agro-fotovoltaico in corso di autorizzazione; n.1 impianto fotovoltaico in corso di autorizzazione; n.1 torre eolica in corso di autorizzazione; n.18 torri eoliche esistenti.

Mentre, sempre all'interno dell'area sottesa dal buffer di 1 km, sono stati individuati n.11 beni di rilevanza storico-architettonica e paesaggistica, come si evince dalla Fig. 5:



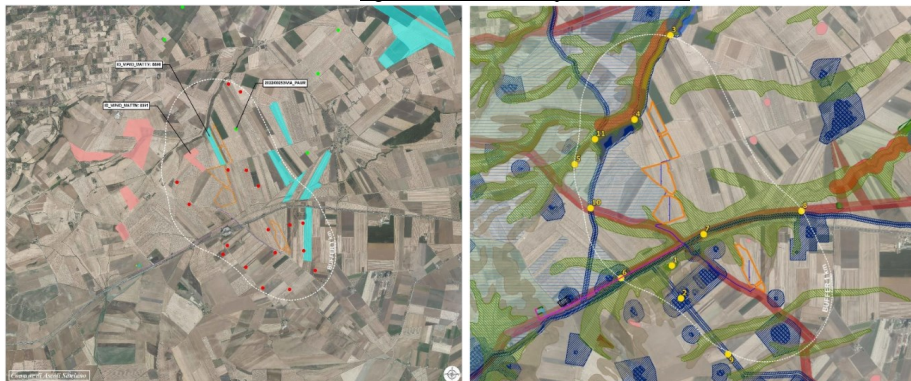
**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 5 – Inserimento dell'impianto nel territorio



AGRIVOLTAICO: Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

$S_{tot} = 43,88$ ha mq circa recintati = 438.800,00 mq (dichiarati)

Superficie pannellata: 12,97 ha = 129.700,00 mq;

Viabilità interna: 9.100,00 mq

Requisito A): se l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico":

- **A.1):** $S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$

$S_{tot} = 438.800,00$ mq (recintata)

$S_{agricola} = 438.800,00$ mq (S_{tot}) - 129.700,00 mq (pannelli) - 9.100,00 mq (viabilità interna) = 300.000,00 mq

$S_{agricola} / S_{tot} = 300.000,00 / 438.800,00$ mq = 0,6836 = 68,36 % < 70% (**non verificato**)

- **A.2):** $LAOR \leq 40\%$

$129.700,00$ mq (pannelli) / $438.800,00$ mq (S_{tot}) = 0,2955 = 29,55 % < 40% (**verificato**)

I due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contemporaneamente, quindi l'Impianto **non** può essere definito "Agrivoltaico".

Nota: In istruttoria si rileva che in realtà le superfici dichiarate recintate risultano notevolmente inferiori in quanto l'impianto è suddiviso n. 3 corpi ed ognuno in ulteriori lotti per un numero complessivo di 6 lotti, per cui non si rileva una ben definita recinzione, anche perché la superficie per il rispetto delle fasce dei beni è stata già detratta e dichiarata. Sicuramente una verifica dell'effettiva superficie recintata inciderebbe in modo che il Requisito **A)** risulti significativamente ulteriormente ridotto.

Requisito B): se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

Il progetto culturale integrato prevede la coltivazione internamente alla recinzione d'impianto la piantumazione di ulivi, la coltivazione di ortaggi tra le file dei pannelli fotovoltaici e leguminose autoriseminanti sotto i pannelli fotovoltaici; La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.**

proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa).

Requisito C): l'impianto fotovoltaico adotta soluzioni integrate con moduli elevati da terra:

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max h 3,6 m - min h 0,80 m, altezza tracker h 1,29 m) **non** è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

Verifica effetti cumulativi su suolo: D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012.

Il proponente, in merito alla valutazione degli impatti cumulativi con altri impianti FER, non ha ritenuto effettuarla in quanto ritiene che il progetto sia del tipo "Agrivoltaico" quindi non paragonabile con gli impianti solo "fotovoltaici" in esercizio presenti in area con termini. L'istruttoria, invece, dimostra che l'impianto non è del tipo Agrivoltaico.

Da evidenziare che nell'area vasta di riferimento ricadono due impianti fotovoltaici autorizzati e realizzati (F/CS/A463/2 di circa ettari 2,4 e F/117/087 di circa ettari 8,6). In prossimità delle aree di impianto a Nord sono presenti aerogeneratori, contrassegnati nel portale SIT Puglia come E/25/05, in numero di 5 aerogeneratori, di cui uno prossimo all'area di impianto, due a circa 0,4 Km, uno a circa 0,6 Km e uno a circa 0,8 Km. Mentre a Sud sono presenti aerogeneratori in numero di 6 aerogeneratori, di cui due a circa 0,2 Km, uno a circa 0,3 Km, uno a circa 0,5 Km e uno a circa 0,7 Km. Inoltre per quanto riguarda l'AVA di raggio 2 Km, si riscontra la presenza di n.23 aerogeneratori.

CONCLUSIONI

L'area **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'area di progetto **non ricade** nelle aree **c-quater**) di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A** *Linee guida*) in quanto i due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contestualmente.

Il proponente pur dichiarando la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento (requisito **B**) con cambio di indirizzo produttivo, per la sua natura ed estensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, non corrisponde appieno ai criteri di integrazione riportati nelle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE-Dipartimento Energia*, pubblicate a giugno 2022. l'impianto in oggetto è definibile a tutti gli effetti solo un impianto fotovoltaico.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa).

Il progetto rientra nel **tipo 2)** del requisito C) delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra **non** è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

In merito ai terreni agricoli in oggetto coinvolti come sede dell'impianto, **non** si evince nelle superfici interessate dal progetto una produzione attuale di prodotti DOP, DOC, IGP. L'insediamento e l'esercizio



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

dell'Impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

In merito alla D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012:

Requisito A): IPC = **non verificato**;

Criterio B): **non verificato**.

Da rilevare che nel solo raggio di 1 km è consistente la presenza diffusa su tutti i lati di impianti FER in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Mentre, sempre all'interno dell'area sottesa dal buffer di 1 km, sono stati individuati n.11 beni di rilevanza storico-architettonica e paesaggistica.